

Ct. 2110/03

Avv. Pinna

*AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
DI FIRENZE*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA

MEMORIA

Per l'**ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO**, in persona del Commissario Straordinario *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui uffici domicilia in Firenze, via degli Arazzieri n.4,

resistente

CONTRO

COMUNE DI CAPRAIA ISOLA, in persona del Sindaco *pro tempore*

Ricorrente

(Ric. n. 1224/03, sez. III - Udienza il 13/05/2004)

Con ricorso notificato in data 11/07/2003 il Comune di Capraia Isola, in persona del Sindaco *pro tempore*, chiedeva al Tribunale Amministrativo Regionale l'annullamento della delibera commissariale dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano n. 163 del 20 giugno 2003, nonché di tutti gli altri atti connessi, consequenziali e/o presupposti.

La parte ricorrente lamenta la violazione dei principi in tema di revoca degli atti amministrativi ed assume la contraddittorietà e l'incongruenza della motivazione.

Contro tali censure sottolinea che l'esercizio del potere di autotutela da parte della Pubblica Amministrazione e degli enti pubblici risponde all'esigenza primaria di

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA	
28. APR. 2004	
REG. PROT. N°	REG. R.C. N°

assicurare il rispetto dei principi costituzionali in materia di azione amministrativa fissati dall'art. 97 della Costituzione.

Cons. Stato, sez. v, 22/01/1997 n. 107. V. del Consiglio di Stato con la sentenza n.

Nel caso di specie, l'Ente resistente, con delibera commissariale n. 87 del 5 maggio 2003 avente ad oggetto la "Regolamentazione attività subacquee nelle acque ricomprese nel perimetro del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano all'isola di Capraia", nelle more della predisposizione del Piano del Parco ed al fine di potere meglio preservare l'ambiente marino, ha definito le linee guida per un'attività sperimentale di fruizione subacquea all'interno della zona perimetrata a mare del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, riservando in particolare l'attività di accompagnamento subacquei a soggetti giuridici espressamente autorizzati dal Parco, in regola con quanto richiesto dalla normativa vigente in materia e aventi sede sociale e/o organizzativa, alla data del 01/01/2003 nel Comune di Capraia Isola.

Con delibera commissariale n. 121 del 23 maggio 2003, avente ad oggetto la "Modifica e integrazione delibera commissariale n. 87/2003", si è provveduto a correggere un mero errore materiale di scrittura e di elaborazione informatica del documento sostituendo la dicitura «Comune di Capraia Isola» con «Isole dell'Arcipelago Toscano», riportando nella delibera stessa, per intero, il nuovo dispositivo modificato ed integrato.

A seguito dei numerosi esposti pervenuti all'Ente Parco, in particolare, dagli operatori del settore che risultavano esclusi dall'attività e che per il corrente anno avevano già assunto impegni e prenotazioni per l'espletamento dell'attività di accompagnamento dei subacquei, con delibera commissariale n. 163 del 20 giugno 2003, si è ritenuto precauzionalmente opportuno procedere alla revoca delle delibere n.87 del 05/05/2003 e n.121 del 23/05/2003.

In linea con le indicazioni della su citata giurisprudenza, una nuova considerazione delle condizioni di fatto sconsigliavano l'adozione di ogni

provvedimento al riguardo e rendevano necessaria la revoca *de quo* in attesa che la materia potesse essere più opportunamente regolamentata con il contributo di tutti i soggetti interessati. La revoca veniva tuttavia disposta con effetto *ex nunc* al fine di non recare gravi pregiudizi economici ai singoli operatori ed.

In particolare, tale necessità era stata resa ancor più evidente dalla sentenza n.1120/2002 del T.A.R. Sardegna con la quale l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago della Maddalena è stato condannato al pagamento di Euro 3.000,00 per aver creato un mercato protetto a favore degli operatori (diving) residenti nel territorio tutelato.

Da quanto sopra, risulta che la revoca è stata disposta dal Parco dell'Arcipelago Toscano in base ad una approfondita rivalutazione dell'interesse pubblico e degli interessi privati coinvolti nella disciplina dell'attività subacquea.

Pertanto, trattandosi di questioni attinenti al merito dell'azione amministrativa, inerenti l'attività tecnico-discrezionale della Pubblica Amministrazione, si ritiene che l'atto di revoca sia insindacabile. Ciò, con riferimento alle specifiche censure di cui al ricorso introduttivo del giudizio, le quali riguardano la funzione di tutela dell'interesse ambientale istituzionalmente riservata al Parco.

Prive di pregio sono le doglianze relative alla motivazione in quanto la stessa è completa ed esauriente e consente di comprendere pienamente le ragioni del provvedimento.

Per quanto sopra, si

CONCLUDE

Affinché il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana voglia respingere il ricorso in quanto inammissibile e/o improponibile e/o infondato.

Firenze, 23/04/2004.

L'AVVOCATO DELLO STATO

Patrizia Pinna

